

MOD 36
REGOLAMENTO CONTRATTUALE PER LE VERIFICHE PERIODICHE E
STRAORDINARIE DI ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99
(MOD04)

Rev.	data rev.	in vigore da	Motivo	Aggiornamento	Approvazione
17	09/05/2025	31/05/2025	Inserito logo ACCREDIA	RQ Pandolfo P.	PCA Dallagiovanna G.

Il presente documento è di proprietà di EUROCERT SpA

Non è consentita la riproduzione né totale né parziale

INDICE

1.0	PREMESSA.....	3
2.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.0	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
4.0	TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
5.0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA	6
6.0	OBBLIGHI E DIRITTI DEL CLIENTE E DI EUROCERT	7
6.1.	<i>OBBLIGHI E DIRITTI DEL CLIENTE.....</i>	<i>7</i>
6.2.	<i>OBBLIGHI E DIRITTI DI EUROCERT.....</i>	<i>9</i>
7.0	ATTIVITÀ DI VERIFICA	10
7.1.	<i>VERIFICA PERIODICA (ART. 13 DPR 162/99 S.M.I.)</i>	<i>11</i>
7.2.	<i>VERIFICA STRAORDINARIA (ART. 12.2.BIS E ART. 14 DPR 162/99 S.M.I.)</i>	<i>11</i>
7.3.	MANCATA VERIFICA.....	12
8.0	PROCESSO DECISIONALE ED EMISSIONE DEL VERBALE DI VERIFICA.....	12
9.0	REGISTRAZIONI.....	14
10.0	RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	14
11.0	PRIVACY	14
12.0	RECLAMI	14
13.0	RICORSI	15
14.0	CONTENZIOSI.....	15
15.0	TUTELA DEL RISCHIO PROFESSIONALE	15
16.0	USO DEI MARCHI	16
17.0	TARIFFARIO.....	16
18.0	FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	16
19.0	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO.....	16
20.0	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	17
21.0	FORO COMPETENTE	17

1.0 PREMESSA

Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto tra EUROCERT SpA ed il Cliente che, all'atto della sottoscrizione del contratto, dichiara di accettarlo *in toto* e viene applicato sempre nell'ultima revisione emessa.

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet: www.eurocert.it

I clienti possono comunque richiederne una copia inviando richiesta a info@eurocert.it.

Il Cliente è responsabile di ottenere la copia aggiornata del Regolamento.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso *iter* previsto per la sua emissione.

2.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento elaborato da EUROCERT ha lo scopo di descrivere in dettaglio le condizioni, le fasi e le regole principali tra EUROCERT e il committente per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi privati legittimamente messi in esercizio e soggetti alle disposizioni del Capo II del DPR 162/99 e s.m.i.

Con la sottoscrizione del presente documento si generano i seguenti impegni:

- a) EUROCERT svolge con competenza, obiettività, diligenza, imparzialità e integrità professionale la valutazione della conformità dell'impianto alle norme tecniche applicabili, alle leggi di riferimento ed a valutare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche;
- b) il Cliente si conforma alle prescrizioni di seguito indicate;
- c) EUROCERT non assume alcun obbligo, a priori, circa l'esito positivo delle valutazioni condotte a seguito dell'incarico.

3.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Per le attività di verifica relativa agli elevatori secondo il presente regolamento, si fa riferimento ai documenti sottoelencati. Per quanto riguarda i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento, aggiornamenti compresi. Per quanto riguarda i riferimenti datati si applica esclusivamente l'edizione citata.

- DPR n. 162 del 30/04/1999 - Capo II: Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;

- DPR n. 214 del 05/10/2010: Regolamento recante modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- DPR n. 23 del 10 gennaio 2017: Regolamento concernente modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori;
- Direttiva del Ministro 13 dicembre 2017 - Istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065: Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020: Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione;
- ILAC P15:07/2016: Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- ILAC P10:07/2020: ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
- Regolamenti ACCREDIA;
- Guide IAF/EA applicabili;
- Eventuali ulteriori prescrizioni contenute in circolari, regolamenti e documenti emanati delle Autorità di competenza.

4.0 TERMINI E DEFINIZIONI

Committente/Cliente - il Proprietario o il suo Legale Rappresentante che commissiona l'incarico ad EUROCERT.

Verifica Periodica - verifica ispettiva eseguita con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., diretta ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Verifica Straordinaria - verifica ispettiva condotta a cadenza anticipata rispetto alla verifica periodica biennale che si rende necessaria per uno dei seguenti motivi:

- a) verifica eseguita a seguito di periodica con esito negativo, finalizzata ad accertare che le cause che hanno determinato l'esito negativo siano state rimosse (art.14.1 DPR 162/99 e s.m.i.);
- b) verifica eseguita a seguito di incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio (art.14.2 DPR 162/99 e s.m.i.);
- c) verifica eseguita a seguito di modifiche apportate all'impianto (art.14.3 DPR 162/99 e s.m.i.), relativamente a componenti principali da cui dipende la sicurezza dell'impianto, in conformità all'art. 2 comma 1 lettera cc) del DPR 162/99 e s.m.i., quali ad esempio:
 - a. cambiamenti:
 - della velocità nominale;

- della portata;
 - della massa della cabina;
 - della corsa;
- b. cambiamenti o sostituzioni:
- del tipo dei dispositivi di blocco (la sostituzione di un dispositivo di blocco con un altro dello stesso tipo non è considerata una trasformazione importante);
 - della manovra;
 - delle guide o del tipo di guida;
 - del tipo delle porte (o aggiunta di una o più porte di piano o di cabina);
 - della macchina o della puleggia di frizione o della centralina;
 - del limitatore di velocità;
 - dei dispositivi di protezione contro l'eccesso di velocità della cabina in salita;
 - degli ammortizzatori;
 - del paracadute;
 - del dispositivo a morsa,
 - del dispositivo a tacchetti,
 - del gruppo cilindro-pistone,
 - della valvola di sovrappressione,
 - della valvola di blocco,
 - della valvola limitatrice di flusso,
 - del dispositivo meccanico per impedire il movimento della cabina,
 - del dispositivo meccanico per arrestare la cabina,
 - della piattaforma per l'area di lavoro,
 - del dispositivo meccanico per bloccare la cabina o degli arresti mobili
 - dei dispositivi per manovra di emergenza e prove,
 - la protezione contro il movimento incontrollato della cabina
- c. verifica eseguita a seguito di richiesta motivata del cliente;
- d. verifica di attivazione dell'impianto eseguita per omessa comunicazione di messa in esercizio, di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 162/99 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità dell'impianto o per la mancata o tardiva comunicazione di messa in esercizio ai sensi dell'art. 19 del DPR 162/99 e s.m.i., come specificato dalla circolare MiSE n. 0069816 del 24/04/2013 per impianto provvisto di regolare collaudo in conformità alle norme tecniche di riferimento preesistenti l'entrata in vigore del DPR 162/99 e s.m.i.

Verbale di Verifica - documento di sintesi dell'attività di verifica.

Verificatore - ingegnere dotato di specifica professionalità, esperienza e conoscenza normativa abilitato da EUROCERT all'attività di verifica che opera sulla base di check-list approvate e definite per ogni tipologia di impianto.

Rilievo - segnalazione classificabile come Non Conformità, Osservazione, Nota/Commento.

Non conformità - rilievo che evidenzia il mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali definiti dalle direttive o dalle norme di riferimento che inficia direttamente o immediatamente la sicurezza dell'impianto o una situazione che generi un dubbio rilevante circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto o il ripetersi di una precedente "Osservazione", non risolta in modo efficace. La presenza di una non conformità comporta l'esito negativo della verifica ed è ostativo al mantenimento in esercizio dell'impianto.

Osservazione - rilievo causato da una parziale attuazione di uno o più requisiti definiti dalle direttive o dalla norma di riferimento per quella tipologia di impianto, il cui risultato non inficia o non è suscettibile d'inficiare direttamente o immediatamente la sicurezza dell'impianto, la cui risoluzione, in termini di applicazione ed efficacia, sarà oggetto di accertamento nel corso della successiva verifica. Se non risolta in modo efficace, o se reiterata, potrebbe essere riclassificata come Non Conformità nella successiva verifica. Le osservazioni non sono ostative al mantenimento in esercizio dell'impianto.

Nota o Commento - annotazione o rilievo non conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito per la tipologia di impianto, pertanto non classificabile come Non Conformità od Osservazione, che descrive un'opportunità di miglioramento dello stato dell'arte dell'impianto. Tale rilievo informa ma non obbliga alla sua risoluzione e può essere reiterato.

Riesame - attività di valutazione dei risultati e delle informazioni riportate sul documento (verbale di verifica o contratto)

Validatore - Persona, dotata di specifica professionalità, esperienza e conoscenza normativa, autorizzata da EUROCERT a svolgere l'attività di riesame dei verbali di verifica. Il validatore è sempre persona diversa da chi esegue l'ispezione.

5.0 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA

Il Proprietario dell'ascensore o del montacarichi o il suo Legale Rappresentante, invia a EUROCERT l'incarico debitamente sottoscritto, con apposizione di firma ed eventuale timbro, utilizzando l'apposito modello predisposto da EUROCERT od analogo documento di propria emissione, a cui andrà integrata la parte del presente regolamento non contemplata.

Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di Contratto, accetta il presente Regolamento, richiamato nel Contratto e che ne costituisce parte integrante, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da EUROCERT nel Contratto stesso.

I tempi di validità dell'incarico e di disdetta sono concordati fra le parti e specificatamente riportati nel modello d'ordine.

L'incarico per la sola verifica straordinaria si intende per una unica prestazione. Se il contratto sottoscritto prevede sia la verifica periodica che straordinaria, quest'ultimo è valido per ogni futura ed eventuale straordinaria.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'incarico, il Cliente deve fornire tutte le necessarie informazioni per consentire a EUROCERT l'organizzazione della verifica.

Le informazioni indispensabili sono quelle riportate sui modelli EUROCERT ed in particolare:

- a) dati relativi al Cliente;
- b) dati relativi all'impianto da verificare;
- c) dati relativi al manutentore dell'impianto;
- d) tipologia di verifica;
- e) data scadenza entro la quale eseguire la verifica;
- f) dati per la fatturazione.

EUROCERT, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta sottoscritta dal cliente, provvede al riesame del contratto per verificarne la corrispondenza tra l'offerta e la proposta sottoscritta:

- in caso di esatta corrispondenza, trasmetterà tempestiva comunicazione, dalla quale decorre il termine di efficacia contrattuale, di accettazione al cliente;
- nel caso risultino differenze o siano variate le condizioni di erogabilità del servizio rispetto all'offerta, si riserva la facoltà di accettare l'incarico e/o di richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie.

EUROCERT si ritiene impegnata nei confronti del cliente solo a seguito di riesame positivo del Contratto con l'invio della lettera di accettazione dell'incarico firmata dal PGC.

Il cliente può considerarsi non obbligato contrattualmente se non riceve la lettera di accettazione del contratto entro tale termine.

A seguito dell'accettazione dell'incarico affidato dal Cliente, EUROCERT inserisce l'impegno nel proprio data base, per pianificare l'attività, in base alla scadenza del precedente verbale o ad eventuali accordi con il Cliente.

La tempistica garantita da EUROCERT sarà nel rispetto della scadenza periodica indicata sul contratto, con un minimo di 30 giorni dalla ricezione dell'incarico (10 giorni lavorativi per la straordinaria); casi particolari con scadenze più ravvicinate saranno possibili salvo approvazione specifica di EUROCERT.

Nessuna responsabilità sarà in capo ad EUROCERT per precedenti inadempienze o per incarichi conferiti a verifica già scaduta.

6.0 OBBLIGHI E DIRITTI DEL CLIENTE E DI EUROCERT

Il Cliente è tenuto a:

- a) rispettare integralmente quanto previsto dal presente regolamento;
- b) nel caso di verifica periodica, mettere per tempo a disposizione di EUROCERT tutta la documentazione tecnica ed amministrativa dell'impianto (libretto e fascicolo tecnico aggiornato con le eventuali modifiche apportate all'impianto nel corso degli anni, manuali di uso e manutenzione, verbali delle verifiche precedenti, disegni e

- schemi pertinenti, registro delle visite semestrali della ditta incaricata della manutenzione), al più tardi contestualmente alla verifica dell'impianto;
- c) nel caso di verifica straordinaria, mettere a disposizione di EUROCERT tutta la documentazione tecnica ed amministrativa dell'impianto (libretto e fascicolo tecnico aggiornato con le eventuali modifiche apportate all'impianto nel corso degli anni, manuali di uso e manutenzione, verbali delle verifiche precedenti, disegni e schemi pertinenti, registro delle visite semestrali della ditta incaricata della manutenzione), oltre alla documentazione tecnica ed amministrativa, comprensiva della dichiarazione di conformità alla regola dell'arte ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008, relativa alle modifiche apportate all'impianto, al più tardi contestualmente alla verifica dell'impianto;
- d) garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del verificatore incaricato da EUROCERT;
- e) garantire ad EUROCERT il libero accesso agli impianti oggetto di verifica ed il supporto del personale eventualmente incaricato dal Cliente per presenziare alla verifica;
- f) garantire la presenza di personale qualificato della ditta incaricata della manutenzione dell'impianto, che deve prestare assistenza al Verificatore di EUROCERT per lo svolgimento delle attività di verifica sull'impianto elevatore;
- g) garantire che alcun documento relativo all'impianto, né alcuna parte di esso, siano usati in modo ambiguo e/o ingannevole;
- h) informare EUROCERT di eventuali modifiche che possano influenzare l'attività di verifica;
- i) informare EUROCERT relativamente a qualsiasi rischio presente nell'ambiente in cui i tecnici sono destinati ad operare;
- j) provvedere, durante l'attività di EUROCERT, a adottare adeguate misure di sicurezza in modo da garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi in materia;
- k) in caso di esito negativo, porre in stato di fermo l'impianto, provvedere a risolvere le Non Conformità e a richiedere la verifica straordinaria necessaria alla rimessa in funzione dell'impianto;
- l) retribuire EUROCERT per le attività eseguite, secondo quanto specificato nel contratto e nel presente regolamento;
- m) autorizzare l'accesso ad osservatori designati dagli Enti di controllo/accreditamento nell'espletamento delle loro attività di verifica dell'operato di EUROCERT quale Organismo di Certificazione e Ispezione. Tali controlli potranno avvenire solo con la contestuale presenza di personale EUROCERT e con preavviso di almeno tre giorni lavorativi;
- n) acconsentire l'eventuale presenza di personale EUROCERT in formazione-addestramento;
- o) acconsentire l'eventuale presenza di personale EUROCERT per l'attività di osservazione in campo del proprio personale tecnico.

Il Cliente ha il diritto di:

- a) ricusare il tecnico verificatore nominato da EUROCERT, per motivi di conflitto di interesse o di altra giusta causa. Tale diritto deve essere espresso con comunicazione scritta e motivata entro tre lavorativi prima dell'esecuzione della verifica;
- b) una volta conseguito il verbale di verifica, ha facoltà di utilizzare tale documento ed ha il diritto di pubblicizzare tale evento nei modi considerati più idonei, purché venga fatto sempre corretto riferimento all'oggetto e ai limiti del rapporto emesso.

EUROCERT si impegna a:

- a) svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- b) rendere disponibili le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività contrattualizzata;
- c) operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza, trasparenza;
- d) operare secondo i principi di riservatezza. Tutto il personale EUROCERT, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente - EUROCERT fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso EUROCERT ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie.
- e) garantire in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di Ispezione;
- f) comunicare tempestivamente al cliente qualsiasi modifica al presente regolamento;
- g) garantire adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi per il cliente derivanti dalle proprie attività;
- h) garantire che tutto il personale ispettivo impiegato (sia interno che esterno) venga opportunamente edotto ed informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi;
- i) eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto secondo le modalità indicate dal presente regolamento in modo conforme alle disposizioni legislative e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento all'attività del cliente;
- j) operare in maniera non discriminatoria utilizzando le medesime tariffe, procedure, istruzioni operative per tutti i clienti che richiedono il servizio di cui al presente regolamento;
- k) informare il cliente in caso di rinuncia, sospensione o revoca dell'autorizzazione ministeriale obbligatorio per l'espletamento delle attività di ispezione ai sensi del DPR162/99 e smi.
- l) verificare che l'impianto del cliente sia conforme alle disposizioni della normativa applicabile, senza alcuna responsabilità diretta in merito alle scelte tecniche adottate dal richiedente stesso, né all'accertamento della

conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali del richiedente verso i propri clienti, rimanendo egli stesso l'unico responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti degli utenti per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività ed alla produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo anche in riferimento alle garanzie di sicurezza.

EUROCERT si ritiene:

- a) esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati o loro mancata corrispondenza alla reale situazione;
- b) esonerata da ogni responsabilità circa l'inadeguatezza o danni di alcun tipo provocati dall'attività del cliente o dai suoi prodotti, processi o servizi;
- c) senza alcuna responsabilità diretta in merito alle scelte tecniche adottate dal richiedente;
- d) esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione della verifica per cause non imputabili a EUROCERT in ordine ad eventuali problematiche che dovessero verificarsi sul relativo impianto a seguito di guasti e/o anomalie ai sistemi oggetto di mancata verifica ispettiva;
- e) in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con EUROCERT, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi; in caso di mancato rinnovo o revoca o sospensione dell'abilitazione, il Cliente non potrà esigere alcun risarcimento nei confronti di EUROCERT;
- f) libera di sospendere l'attività e da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni del Cliente di cui al paragrafo precedente, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

7.0 ATTIVITÀ DI VERIFICA

I controlli effettuati da EUROCERT per la conduzione della Verifica Periodica e della Verifica Straordinaria, già definite nel paragrafo "Termini e definizioni", così come la loro frequenza, sono stabiliti sulla base di quanto definito dalle norme e leggi pertinenti ed in subordine da quanto eventualmente precisato dalle comunicazioni ministeriali, dalle delibere del coordinamento degli Organismi Notificati e dall'Associazione di appartenenza.

Per la loro conduzione EUROCERT si affida a personale abilitato (rif.: Direttiva Mi.S.E. 13/12/2017) che opera sulla base di check-list approvate e definite per ogni tipologia di impianto.

L'Organismo e il suo verificatore non possono essere ritenuti responsabili di guasti o rotture di componenti facenti parte dell'impianto, derivanti dall'esecuzione di prove strumentali necessarie per la corretta effettuazione della Verifica.

A seguito dell'accettazione dell'incarico affidato dal Cliente, EUROCERT inserisce l'impegno nel proprio data base attribuendone la responsabilità operativa al tecnico competente per tipologia e per zona geografica.

Il Verificatore a cui è affidato l'incarico dalla Direzione Tecnica provvede, con l'ausilio della Segreteria Tecnica, a schedulare la verifica accordandosi con il manutentore indicato dal Cliente.

Non è normalmente prevista la contestuale presenza del Cliente (o sua persona delegata), a meno di esplicita richiesta dello stesso.

Le operazioni necessarie per la verifica sono svolte dal manutentore dell'impianto su indicazione del Verificatore. Le misurazioni eventualmente necessarie sono effettuate con la strumentazione di EUROCERT.

7.1. Verifica Periodica (art. 13 DPR 162/99 s.m.i.)

La verifica periodica è eseguita con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., ed è diretta ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Nel caso in cui, nel corso della Verifica Periodica, dovessero riscontrarsi modifiche all'impianto, non registrate in precedenza, tali da richiedere la verifica straordinaria per la sua rimessa in esercizio (art.14 comma 3 del DPR162/99 e s.m.i.), il Verificatore provvederà:

- a svolgere contestualmente anche la Verifica Straordinaria, qualora fosse messa a disposizione la relativa documentazione e quanto necessario per le prove straordinarie (es. prove di carico). Questa prestazione, non essendo prevista nella verifica periodica base, verrà fatturata in aggiunta. Data la contestualità delle verifiche, periodica e straordinaria, la data di scadenza della successiva verifica periodica non subirà variazioni;
- a emettere un verbale di verifica periodica con esito negativo, qualora non fosse disponibile quanto sopra indicato e l'impianto fosse mantenuto in funzione.

7.2. Verifica Straordinaria (art. 12.2.bis e art. 14 DPR 162/99 s.m.i.)

La Verifica Straordinaria si rende necessaria nei termini definiti dalla legge (artt.14 comma1/2/3 e 12 comma 2-bis del DPR 162/99 e s.m.i.) e non segue quindi una periodicità definita, ma si attiva su richiesta specifica del Proprietario dell'impianto o del suo Legale Rappresentante e si esaurisce con una singola prestazione.

In casi particolari, l'incarico può pervenire anche dalla ditta manutentrice dell'impianto ma deve essere evidente, tramite delega, l'intenzione del Proprietario dell'impianto di affidarsi ad EUROCERT.

EUROCERT si impegna all'esecuzione entro i tempi definiti, salvo diversi accordi sottoscritti con il Cliente, sempreché abbia ricevuto entro tale termine tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili all'esecuzione della verifica, in particolare la corretta e completa documentazione tecnica a supporto.

Il committente deve garantire la disponibilità della documentazione tecnica sin dall'invio dell'ordine o, al più tardi, se accettato da EUROCERT, il giorno stesso della verifica sul luogo dell'impianto.

Le operazioni eseguite in verifica straordinaria comprendono sempre anche quelle previste in verifica periodica.

La verifica straordinaria determina la nuova periodicità, nel caso EUROCERT sia già l'Organismo incaricato delle verifiche periodiche.

7.3. Mancata Verifica

Nel caso in cui il verificatore, una volta giunto presso l'ubicazione dell'impianto, non potesse eseguire l'attività di verifica già programmata per motivi non imputabili a EUROCERT o tali da non permettere la formulazione di un esito o il prosieguo della stessa (quali, ad esempio: impianto fermo per un guasto o riparazioni, guasto avvenuto in corso di ispezione che non consente il completamento della verifica, immobile inaccessibile, mancata assistenza della ditta manutentrice, verifica eseguita da un altro ente o altre casistiche simili), al cliente sarà inviato un documento riportante le motivazioni per cui, nonostante la presa in carico, l'attività ispettiva non è stata eseguita o completata.

EUROCERT provvederà a ripianificare l'attività entro e non oltre 30 giorni dalla data di mancata verifica, salvo diversa comunicazione da parte del proprietario dell'impianto. In tal caso EUROCERT si riterrà esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione della verifica, e potrà peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

8.0 PROCESSO DECISIONALE ED EMISSIONE DEL VERBALE DI VERIFICA

A seguito della verifica sull'impianto, il Verificatore emette verbale di verifica firmato per assunzione di responsabilità.

Al ricevimento del verbale, EUROCERT procede all'attività di Riesame, al fine della sua definitiva approvazione.

Il validatore inserisce la data e appone la propria firma conferendo l'esito definitivo al verbale.

In caso di Verbale di Verifica con **esito negativo**:

- alla conclusione della verifica, il verificatore firma il verbale ed invia (ovvero fa inviare da EUROCERT) al cliente ed alla ditta di manutenzione, al più tardi entro il giorno successivo, una copia del verbale provvisorio (non ancora sottoposto al Riesame), affinché si provveda quanto prima all'eliminazione delle non conformità riscontrate.
- Il verbale con esito negativo sarà validato da parte della direzione tecnica entro e non oltre 5 giorni dalla data di verifica.
- una volta riesaminato, EUROCERT provvede ad inviare il verbale definitivo all'ufficio comunale competente per territorio, a mezzo raccomandata o tramite PEC, e per conoscenza al Cliente e alla ditta di manutenzione, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di validazione,
- una volta riesaminato, il verbale sarà inviato al cliente anche unitamente alla fattura

Il Committente, per poter rimettere in servizio l'impianto, dovrà ottemperare alle non conformità rilevate e richiedere una verifica straordinaria che ne attesti la loro risoluzione.

Copia del verbale di verifica straordinaria per esito negativo, dovrà essere trasmessa al Comune di competenza da parte del proprietario dell'impianto o del suo legale rappresentante.

In caso di Verbale di Verifica con **esito positivo**:

- alla conclusione della verifica, il verificatore ha 5 giorni di tempo per firmare il verbale

- il verbale sarà riesaminato entro e non oltre 30 giorni dalla data di verifica
- una volta riesaminato, il verbale sarà inviato al cliente e alla ditta di manutenzione entro e non oltre il giorno lavorativo successivo dalla data di validazione, e in seguito unitamente alla fattura

In caso di verbale con esito positivo contenente rilievi che avrebbero dovuto determinarne l'esito negativo già in sede di verifica, l'esito del verbale diventerà negativo in fase di Riesame e seguirà la procedura sopra descritta per l'invio della comunicazione alle autorità competenti.

Se in fase di validazione si riscontrasse un'errata e/o incompleta e/o non pertinente compilazione del verbale, che non permetta di motivarne l'esito, il verbale si intenderà non approvato e sarà data istruzione al VER di revisionare lo stesso o di eseguire una nuova verifica, in funzione della necessità o meno di un nuovo sopralluogo a solo carico di EUROCERT; in alternativa è possibile motivare o modificare l'esito del verbale inserendo le opportune precisazioni/rilievi sul verbale stesso.

In caso di verbale revisionato, il numero del verbale assumerà l'estensione della revisione e sarà nuovamente firmato e riesaminato. Il nuovo Riesame dovrà essere eseguito comunque entro 30 giorni dalla data di verifica.

Nel caso fosse necessaria una nuova ispezione, la ST comunicherà al cliente e al manutentore che per l'emissione del verbale sarà necessario eseguire un nuovo sopralluogo a solo carico di EUROCERT.

In caso di verbale con esito negativo, essendo il cliente già in possesso di una copia del verbale provvisorio, la ST informerà il cliente e il manutentore che sarà presto inviato un nuovo verbale in sostituzione del precedente.

Se l'esito negativo del verbale fosse determinato esclusivamente da una carenza documentale, quale ad esempio:

- l'evidenza della corretta messa in esercizio dell'impianto,
- la documentazione a seguito di modifica (D.M. 37/2008 con i relativi allegati obbligatori, dichiarazione di conformità e attestati di tipo UE dei dispositivi sostituiti, etc...);

al ricevimento di detta documentazione, la Direzione Tecnica si riserva la facoltà di effettuare un Riesame Documentale che modifichi l'esito del verbale o di incaricare il verificatore per un nuovo sopralluogo nel caso si rendesse necessario.

L'esito di un verbale è da intendersi definitivo solo a seguito del Riesame.

Chi esegue il Riesame è sempre persona diversa da chi esegue l'ispezione.

La numerazione dei verbali avviene automaticamente in maniera progressiva e non ripetibile anche in caso di annullamento di un verbale. La numerazione di un verbale annullato non viene riassegnata. Se a seguito di riesame il verbale dovrà essere rettificato dal verificatore, il numero del verbale assumerà l'estensione della revisione e sarà nuovamente firmato e riesaminato.

EUROCERT non effettua alcun subappalto per le attività ispettive in oggetto.

9.0 REGISTRAZIONI

EUROCERT provvede a registrare ogni verifica effettuata nel proprio sistema informativo; i dati riportati sono messi a disposizione del Ministero competente, dell'Ente di accreditamento e di ogni soggetto che possa avere titolo per accedere alle informazioni ivi riportate.

EUROCERT conserva il verbale per un periodo di almeno 15 anni.

10.0 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Il Cliente è proprietario di tutta la documentazione eventualmente fornita ad EUROCERT per la verifica dell'elevatore.

EUROCERT si riserva di custodire e non restituire copia di tutta la documentazione acquisita ed utilizzata durante il processo di verifica.

Il personale EUROCERT non potrà utilizzare tale documentazione e le informazioni di cui è venuto in possesso, per scopi che non siano inerenti alla attività di verifica stessa.

EUROCERT non potrà trasferire a terzi tali dati senza consenso scritto del Cliente.

Si deroga a quanto sopra per gli obblighi da mantenere nei confronti delle autorità di controllo e di accreditamento.

11.0 PRIVACY

I dati personali forniti dal Committente saranno trattati da EUROCERT in accordo al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

I dati sono raccolti da EUROCERT sia in formato cartaceo che digitale ed utilizzati per le attività previste dal presente regolamento.

Titolare della gestione dati è EUROCERT SpA - via dell'Artigianato, 13 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO).

12.0 RECLAMI

Il reclamo è una manifestazione di insoddisfazione sia verbale che scritta, dettagliata e circostanziata, relativamente a elementi o alla totalità del servizio ricevuto.

Per ogni reclamo ricevuto EUROCERT provvede alla:

- a) identificazione, presa in carico e registrazione;
- b) comunicazione al reclamante della presa in carico entro 10 giorni lavorativi;
- c) individuazione della figura aziendale incaricata dell'esame del reclamo; il responsabile della gestione del reclamo sarà sempre persona/figura distinta da quella contro cui il reclamo è rivolto;
- d) analisi dettagliata di quanto esposto;
- e) determinazione del riscontro da dare a chi ha inoltrato il reclamo e definizione di eventuali azioni correttive e preventive per EUROCERT;

f) archiviazione della documentazione.

Per ogni reclamo registrato, EUROCERT si impegna a fornire risposta scritta alla fonte che lo ha generato entro 30 giorni dalla registrazione di ingresso.

La procedura di gestione dei reclami è consultabile nel sito web www.eurocert.it.

13.0 RICORSI

Il ricorso è la richiesta del Cliente per la reconsiderazione da parte di EUROCERT di una o più decisioni riguardanti l'esito dell'attività di verifica, valutazioni o di analisi condotte.

Il proponente il ricorso è identificato unicamente con il Committente (o un suo delegato).

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta e dettagliata, al fine di consentire la puntuale identificazione delle motivazioni, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del verbale di verifica.

Il ricorso viene registrato e gestito dal Responsabile Qualità, con il supporto diretto della Direzione aziendale di EUROCERT.

EUROCERT provvede ad informare il Committente della presa in carico del ricorso entro 10 giorni lavorativi e ad attivare le verifiche, secondo le proprie procedure, affidandone la responsabilità e l'esecuzione pratica a persone/figure estranee al processo verso il quale il ricorso è rivolto.

In funzione dell'entità del ricorso, EUROCERT potrà investire del problema il proprio Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

EUROCERT darà riscontro conclusivo al proponente entro 30 giorni.

La procedura di gestione dei ricorsi è consultabile nel sito web www.eurocert.it.

Le spese sostenute per l'esame del ricorso sono a carico del richiedente qualora il ricorso non sia stato accettato.

14.0 CONTENZIOSI

È obiettivo primario di EUROCERT dirimere ogni possibile controversia sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle normative e/o consuetudini dello specifico campo di attività.

Qualora, a fronte di un reclamo o ricorso, permanga una insoddisfazione del Cliente e questi decidesse di adire alle vie legali, EUROCERT provvederà a trattare la controversia secondo i modi ed i tempi previsti dalle leggi vigenti nelle sedi opportune.

15.0 TUTELA DEL RISCHIO PROFESSIONALE

Per ogni responsabilità conseguente ai rischi del presente incarico, EUROCERT ha sottoscritto con primaria compagnia assicurativa un'idonea polizza a copertura di tutti i relativi rischi.

16.0 USO DEI MARCHI

I verbali relativi alle verifiche degli impianti elevatori emessi da EUROCERT riporteranno il marchio di ACCREDIA, nel rispetto del Regolamento RG-09 per l'uso del marchio di tale Ente di accreditamento (regolamento disponibile sul sito www.accredia.it e che EUROCERT può fornire a richiesta).

L'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al logo di EUROCERT e in conformità alle regole previste dal Regolamento RG-09 di ACCREDIA, alla cui lettura si rimanda per una completa informazione.

Sia EUROCERT che i suoi Clienti hanno l'obbligo di attenersi alle prescrizioni del Regolamento RG-09 di ACCREDIA per l'uso del marchio.

17.0 TARIFFARIO

Il prezzo del servizio offerto da EUROCERT è dedotto dall'apposito tariffario e confermato nel singolo modulo d'ordine, specifico per ogni servizio sottoscritto dal Cliente:

a) il prezzo della verifica periodica è definito in cifra forfetaria base omnicomprensiva.

Nel caso di verifica straordinaria contestuale alla verifica periodica, la prestazione, non essendo prevista nella verifica periodica base, verrà fatturata in aggiunta sulla base di quanto preventivato sul modello d'ordine.

b) il prezzo della verifica straordinaria è definito in cifra forfetaria base omnicomprensiva.

18.0 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

EUROCERT provvederà alla fatturazione delle competenze contestualmente all'emissione del verbale.

I documenti citati sono spediti al Cliente presso la sede da lui indicata.

Il pagamento della relativa fattura deve essere onorato entro 30 giorni dalla data di emissione fattura. Salvo diversi accordi meglio specificati sul contratto sottoscritto.

19.0 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento su iniziativa di EUROCERT o per richiesta dell'Ente Unico di Accreditamento ACCREDIA o per modifiche delle norme e/o leggi applicabili.

Il presente regolamento è sempre reperibile online nella versione aggiornata.

Ogni aggiornamento ne comporta l'applicazione immediata ai nuovi contratti e l'applicazione differita al primo rinnovo, per i contratti di verifica periodica in corso di validità. Almeno 30 giorni prima della verifica, si ricorda al cliente di consultare il regolamento sempre aggiornato sul sito di EUROCERT per riscontrare se vi siano state modifiche o aggiornamenti al regolamento; in alternativa, viene inviata notifica a tutti i Clienti tramite e-mail con le istruzioni per reperire online la copia aggiornata.

Il regolamento modificato, con la relativa data di entrata in vigore, si intende accettato se non contestato entro 30 giorni, a pena di decadenza, da quello successivo alla sua trasmissione per iscritto a tutti i Clienti, contestualmente alle istruzioni per reperire online la copia aggiornata.

Il presente regolamento è sempre reperibile online nella sua versione aggiornata sul sito www.eurocert.it.

20.0 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

EUROCERT ha la facoltà di risolvere ogni contratto in caso di non osservanza da parte del Cliente di qualsivoglia obbligazione stabilita dal presente regolamento.

21.0 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il giudice del luogo in cui ha sede EUROCERT SpA.